

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Via P. Nenni 83017 ROTONDI - AV



## STATUTO

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

*DPR n. 249, 24/06/1998 - DPR n. 235, 21/11/2007*

## REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI

Approvato in data 13 settembre 2010

## PREMESSA

Ogni allievo/a ,nel pieno rispetto della diversità di genere,di razza,di religione,di appartenenza culturale e sociale, ha il diritto di acquisire le conoscenze, le capacità, le competenze che consentono la piena e consapevole partecipazione alla vita civile, professionale, politica.

La scuola è una comunità di persone che deve caratterizzarsi come comunità di dialogo,di ricerca,di esperienza formativa umana e culturale. I diversi soggetti,con diverse funzioni e pari dignità, operano per garantire a tutti il diritto allo studio, recuperando le situazioni di svantaggio iniziale, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, dà contenuto e attuazione al contratto formativo, che si fonda sulla qualità della relazione insegnante studente e che ha per oggetto il raggiungimento di obiettivi culturali e formativi,delle competenze richieste dalla società della conoscenza,lo sviluppo della personalità,di senso di responsabilità e di autonomia da parte di chi ad essa si affida per costruire il proprio Progetto di Vita. La scuola,pertanto,quale comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza umana e culturale, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare i rischi e ad affrontare le sfide dell'odierna società. E' sulla base di questa premessa che,in attuazione e nel pieno rispetto del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, (recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 (*Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*)) la nostra istituzione scolastica ha avvertito l'esigenza di rivedere ed aggiornare il regolamento disciplinare, condividendo con le famiglie regole e percorsi di crescita dei nostri studenti. È, infatti , compito della Scuola non solo quello di far acquisire conoscenze e competenze ma anche e soprattutto trasmettere Valori, sostenendo la crescita dei minori , recuperando disagi, aiutandoli a superare barriere culturali, ideologiche e sociali, garantendo il diritto allo studio nel pieno rispetto delle identità.

Il presente Regolamento vuole essere uno strumento fondamentale per l'affermazione di una Cultura della legalità attraverso il rispetto dei diritti e doveri da parte delle nuove generazioni e nei loro confronti; uno strumento concreto per far comprendere la gravità e il peso di atti di violenza o sopraffazione sui più deboli, che individuando nei comportamenti degli studenti, quelli che si configurano come mancanze in rapporto ai doveri scolastici, si propone di assicurare a tutti relazioni positive all'interno della comunità scolastica.

Individua altresì le sanzioni per scopi educativi e di prevenzione, gli organi competenti ad erogarle nonché il procedimento previsto per quanto attiene all'impugnazione delle decisioni.

Gli obiettivi del presente regolamento, pertanto, sono:

- garantire il diritto allo studio in forma collettiva ed individuale ed il corretto svolgimento delle attività didattiche;
- garantire la pari dignità, il rispetto reciproco, la convivenza civile;
- tutelare l'integrità e la sicurezza delle persone, il patrimonio scolastico.

## Art. 1

### VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

*a.* La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

*b.* La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

*c.* La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale al fine di perseguire il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

*d.* La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## Art. 2

### DIRITTI

I diritti degli allievi sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione. Va sempre garantito il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, alla sicurezza, alla privacy

L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- 1) una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee; la scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome
- 2) la tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale;
- 3) un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- 4) la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza;
- 5) una valutazione trasparente e tempestiva;
- 6) iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio;
- 7) il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono;
- 8) la libertà di apprendimento e di esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

### Art. 3 DOVERI

La nostra istituzione scolastica si propone di promuovere la cultura della legalità sensibilizzando gli utenti interni ed esterni sull'importanza delle regole come comportamenti agiti che implicano la conoscenza, la condivisione e il rispetto di sé, attraverso la tutela dei propri diritti, ma anche dell'altro e di quanto costituisce il contesto in cui si apprende.

Gli allievi, in particolare, sono tenuti a:

- 1) frequentare e seguire regolarmente i corsi e tutte le attività a cui hanno aderito;
- 2) assolvere assiduamente gli impegni di studio e partecipare attivamente alle proposte didattiche;
- 3) informarsi puntualmente, anche in caso di assenza, sugli argomenti svolti;
- 4) avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono (Dirigente, docenti, personale della scuola, personale esterno) e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- 5) mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi richiesti dalla convivenza in una comunità scolastica;
- 6) adottare norme comportamentali adeguate nel rispetto di persone ed ambienti durante le iniziative di FUORI SCUOLA come: ascoltare con attenzione i docenti accompagnatori e le guide, non allontanarsi arbitrariamente dal gruppo, rispettare ogni regola indicata dagli accompagnatori, da appositi cartelli o dal personale addetto alla custodia dei luoghi visitati;
- 7) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti degli ambiti in cui si vengono a trovare;
- 8) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto o altrui;
- 9) condividere, con le altre componenti dell'Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della Comunità;
- 10) entrare in classe o uscire dalla scuola al suono della campanella accompagnati dai loro docenti fino all'uscita;
- 11) potranno essere ammessi alle lezioni solo esibendo una richiesta scritta dei genitori e potranno uscire prima del termine delle lezioni solo previa produzione di una richiesta scritta e in presenza di un genitore (o di chi ne esercita la patria potestà);
- 12) far giustificare le assenze dai genitori/tutori tramite l'apposito libretto, presentarle all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro;
- 13) presentare una certificazione medica, accompagnata sempre dalla giustificazione, se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni.
- 14) custodire con cura il libretto scolastico, mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia, portarlo quotidianamente con sé, consegnandolo all'insegnante ogni volta venga richiesto. Quale mezzo di comunicazione scuola-famiglia, esso deve essere visionato con regolarità dai genitori, che provvederanno ad apporre la propria firma alle varie comunicazioni per presa visione;
- 15) presentarsi a scuola provvisti del materiale occorrente ed avendo svolto i compiti assegnati per casa, sia orale che scritto. Non sarà consentito di telefonare ai genitori per farsi portare a scuola eventuale materiale dimenticato a casa;
- 16) non utilizzare oggetti non richiesti per l'attività didattica, particolarmente se motivo di disturbo;
- 17) non utilizzare cellulari, Ipad, MP3 ed altri strumenti elettronici sia per uso personale che per la registrazione di voce o immagini di persone presenti nell'istituto;
- 18) assicurare il massimo rispetto della privacy e a rispettare il divieto assoluto di pubblicare immagini o filmati di altri soggetti presenti a scuola;

- 19) utilizzare strumenti di calcolo veloce solo se autorizzati dai docenti;
- 20) presentarsi a scuola con un abbigliamento ordinato e ad indossare abiti consoni all'ambiente scolastico e tali da non urtare la sensibilità dei coetanei;
- 21) tenere un comportamento corretto ed educato al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, ai bagni, all'ingresso nella scuola e all'uscita. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule;
- 22) utilizzare i servizi in modo corretto e devono rispettare le più elementari norme di igiene e pulizia;
- 23) evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi e seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici;
- 24) recarsi nelle aule speciali, nei laboratori, solo previa autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
- 25) attendere nell'atrio l'arrivo dei docenti, sotto la diretta vigilanza del collaboratore scolastico di turno, prima dell'avvio delle attività previste per orari pomeridiani;
- 26) conoscere e a rispettare le norme per la tutela della propria e dell'altrui sicurezza, nonché le procedure da adottare in caso di emergenza.

#### Art. 4

#### DISCIPLINA: CRITERI GENERALI E PROCEDURA

Nel presente Regolamento si individuano:

- i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica
- le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

##### 4.1 Criteri

- a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- b. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- c. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- d. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
- e. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- f. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o dopo reiterate infrazioni disciplinari, per periodi variabili a seconda della gravità della mancanza comportamentale. Le sanzioni, infatti, hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

- g. Nei periodi di allontanamento dalla scuola deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- h. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto, la durata dello allontanamento è commisurata alla gravità del reato e al permanere della situazione di pericolo.
- i. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- j. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni;

#### **4.2 Procedura**

Le sanzioni sono commisurate non solo al danno, ma anche all'età dell'allievo/a e alla situazione contingente e personale dello stesso/a.

Queste fanno riferimento all'essenza del " contratto formativo " inteso come condivisione dei comportamenti sociali finalizzati allo "star bene insieme".

A seguito di ripetuti comportamenti scorretti da parte dell' alunno/a, per l'applicazione delle sanzioni si individua la seguente procedura :

- a. si analizzano i fatti insieme allo studente interessato e si pongono in essere strategie condivise finalizzate al rafforzamento del senso di responsabilità nell'alunno ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- b. si convoca la famiglia per iscritto, si presenta la situazione e si individuano modalità condivise finalizzate al rafforzamento del senso di responsabilità nell'alunno/a ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- c. si convoca il Consiglio di Classe in seduta straordinaria per esaminare la situazione e deliberare in merito;
- d. si comunica tempestivamente alla famiglia dello studente interessato quanto deliberato dal Consiglio di Classe / Consiglio d'Istituto.

Considerato che le sanzioni sono commisurate non solo al danno, ma anche all'età dell'allievo/a, nonché la diversità delle fonti normative per i diversi ordini di scuola si ritiene di definire nello specifico, come riportato nei successivi articoli, due diversi Regolamenti:

1. REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER LA SCUOLA PRIMARIA;
2. REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO;

#### **Art.5**

##### **REGOLAMENTO DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA**

Per le sanzioni disciplinari per gli alunni di scuola primaria si fa riferimento al Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297 per le parti compatibili con la normativa attuale e all'art. 328, comma 7 del D. Lgs. 297/94.

#### **5.1 MANCANZE DISCIPLINARI**

Configurano mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria i seguenti comportamenti:

- a) presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;
- b) spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- c) giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
- d) rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;

- e) portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, qualsiasi tipo di oggetto comunque non previsto per lo svolgimento delle attività didattiche o materiali pericolosi;
- f) non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto;
- g) sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
- h) utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche;
- i) utilizzare il cellulare o quanto al punto "e";
- j) offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
- k) ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante.

Sarà inoltre cura degli insegnanti verificare con i genitori eventuali responsabilità degli alunni in merito a ritardi ripetuti.

### 5.2 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

### 5.3 INTERVENTI EDUCATIVI

Interventi educativi graduati, applicati a discrezione degli insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze:

	INTERVENTI EDUCATIVI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
A	Richiamo orale.	Da parte del docente di classe.
B	Comunicazione scritta alla famiglia.	
C	Convocazione dei genitori.	Da parte del team docenti.
D	Comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia.	Da parte del Dirigente Scolastico.
E	Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico.	Da parte del Dirigente Scolastico.

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino.

L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi; in particolare, prima di procedere agli interventi educativi, di cui ai punti d), e), f), dovrà essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

#### 5.4 INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI

	INTERVENTI MIRATI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
A	relativamente al punto 5.1 c) eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare; tale provvedimento verrà comunicato per iscritto alla famiglia.	Da parte del docente di classe
B	relativamente ai punti 5.1 e) e 5.1 i) sequestro del materiale non pertinente o pericoloso che verrà riconsegnato ai genitori.	
C	relativamente al punto 5.1 g) invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni.	Da parte del docente di classe e del Dirigente Scolastico
D	relativamente al punto 5.1 j) invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o compagni offesi.	Da parte del docente di classe
E	relativamente a tutti i punti interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti nelle modalità precedentemente concordate con la classe in fase di definizione di regole e sanzioni.	

#### 5.5 SANZIONI DISCIPLINARI

	SANZIONI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
a)	sospensione da un'attività complementare, compreso uno o più viaggi di istruzione.	<p>Le sanzioni di cui al punto a) e b) sono deliberate dal Consiglio di Plesso.</p> <p>Anche le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, pertanto sono limitate e cessano in ogni caso il loro effetto con la chiusura dell'anno scolastico.</p> <p>Il Consiglio di Plesso per soli docenti erogherà le sanzioni nelle riunioni ordinarie o, se necessario per motivi di urgenza, in riunioni appositamente convocate su proposta scritta della maggioranza dei docenti della classe.</p> <p>Per la discussione degli interventi disciplinari ai punti cui sopra, Consiglio di Plesso o di Interclasse per soli docenti deve essere convocato come organismo perfetto.</p> <p>Il docente con orario prevalente nella classe di classe introdurrà il Consiglio di Plesso o di Interclasse con una relazione descrittiva dei fatti e comportamenti che hanno determinato la proposta di convocazione.</p> <p>Successivamente l'alunno sarà invitato ad esporre le proprie ragioni anche nel Consiglio di Plesso o di Interclasse; questo potrà avvenire sotto forma di audizione solo con la presenza dei genitori, o di presentazione di una relazione scritta; dopo l'audizione, il Consiglio di Plesso o di Interclasse proseguirà in seduta ristretta.</p> <p>In considerazione dell'età degli alunni della scuola primaria è opportuno che, qualora necessario, la sanzione sia erogata e applicata in tempi ristretti perché la stessa sia chiaramente percepita in relazione alla mancanza.</p>
b)	sospensione dalle lezioni per uno o più giorni e fino a un massimo di 15 giorni; questa sanzione si applica solo in casi di gravi o reiterate mancanze; lo studente sospeso è tenuto a svolgere a casa i compiti appositamente programmati dal team docenti.	

Fatta salva l'impugnativa, gli interventi educativi e mirati e le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive. L'allontanamento temporaneo dalla scuola non può essere eseguito se prima non ne sia stato dato avviso alla famiglia.

#### **5.6 IMPUGNAZIONI**

Contro le sanzioni di cui alla lettera a) e b) è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, ad un Organismo composto da:

- Dirigente scolastico;
- Presidente del Consiglio d'Istituto;
- due genitori presenti in Giunta del Consiglio di Istituto ;
- Docente coordinatore di plesso della Scuola Primaria (se non è colui che ha irrogato la sanzione);
- Docente referente della scuola di appartenenza dell'alunno.

#### **Art.6**

### **6. REGOLAMENTO DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

#### **6.1 - INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI**

La trasgressione delle regole comporta, quindi, l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività.

In particolare, gli studenti che violano i propri doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) avvertimento scritto, annotato sul libretto di comunicazioni scuola - famiglia o sul diario personale dello studente;
- c) convocazione dei genitori;
- d) ammonizione scritta, irrogata dall'insegnante o dal dirigente tramite annotazione sul registro di classe e comunicazione formale allo studente e alla famiglia;
- e) riparazione del danno o risarcimento monetario;
- f) non partecipazione ad iniziative di FUORI SCUOLA e ad attività parascolastiche;
- g) allontanamento dalla comunità scolastica;
- h) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;

Di seguito si riporta un elenco di sanzioni disciplinari, classificate secondo un crescendo di gravità. L'elenco rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti sanzionabili disciplinarmente. Laddove dovessero verificarsi mancanze disciplinari non previste in modo esplicito nell'elenco, docenti e dirigente procederanno per analogia ispirandosi ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Nel caso di contemporaneità di due o più infrazioni, sarà applicata la sanzione superiore.

L'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un illecito.

Gli elementi considerati per la valutazione della gravità sono:

- intenzionalità del comportamento;
- grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
- sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

MANCANZE AI DOVERI SCOLASTICI		
INFRAZIONE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
1. Mancato rispetto dei doveri scolastici (non seguire le lezioni, non eseguire i compiti assegnati, non portare il materiale necessario)	a. Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b. Avvertimento scritto. c. Convocazione della famiglia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> </ul>
2. Comportamento scorretto durante prove di valutazione (copiatura, suggerimenti, utilizzo di materiali non richiesti...)	a. Penalizzazione nella valutazione della prova. b. Avvertimento scritto. c. Convocazione della famiglia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> </ul>
3. Allontanamento dal piano aule o dal luogo di svolgimento delle attività didattiche durante l'orario scolastico intervalli compresi).	a. Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b. Avvertimento scritto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> </ul>
4. Ritardo abituale (dopo il terzo episodio in un mese)	a. Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b. Avvertimento scritto. c. Convocazione della famiglia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> </ul>
5. Mancata trasmissione di comunicazioni tra scuola e famiglia.	a. Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b. Convocazione della famiglia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> </ul>
6. Utilizzo non autorizzato di laboratori e aule speciali.	a. Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b. Avvertimento scritto. c. Ammonizione scritta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> </ul>
7. Assenza non giustificata nei tempi e nei modi previsti.	a. Avvertimento scritto. b. Convocazione della famiglia. c. Ammonizione scritta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> </ul>
8. Uscita dall'istituto senza autorizzazione.	a. Avvertimento scritto e convocazione della famiglia. b. Ammonizione scritta e convocazione della famiglia. c. Non partecipazione ad iniziative di Fuori Scuola.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente</li> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Dirigente</li> </ul>
9. Contraffazione di comunicazioni tra scuola e famiglia.	a. Convocazione della famiglia. b. Ammonizione scritta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> </ul>

	c. Non partecipazione ad iniziative di Fuori Scuola.	▪ Dirigente.
10. Giustificazione di assenza con firma falsa.	a. Convocazione della famiglia. b. Ammonizione scritta. c. Non partecipazione ad iniziative di Fuori Scuola.	▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Dirigente.
<b>MANCANZE COMPORTAMENTALI</b>		
<b>INFRAZIONE</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
11. Disturbo e/o far perdere tempo durante la lezione.	a. Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b. Avvertimento scritto. c. Ammonizione scritta.	▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Docente.
12. Disturbo durante gli intervalli e/o durante il cambio di insegnante.	a. Riflessione con l'alunno e richiamo verbale. b. Avvertimento scritto. c. Ammonizione scritta	▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Docente.
13. Ricorso a linguaggio volgare o blasfemo.	a. Avvertimento scritto. b. Ammonizione scritta.	▪ Docente. ▪ Docente.
14. Violazione del divieto di fumo.	a. Avvertimento scritto. b. Convocazione della famiglia. c. Ammonizione scritta. d. Sanzione pecuniaria come previsto dalla normativa vigente.	▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Incaricato previsto.
15. Violazione del divieto di introduzione di sostanze, di materiali ed oggetti non consentiti.	a. Avvertimento scritto. b. Convocazione della famiglia. c. Ammonizione scritta	▪ Docente. ▪ Docente. ▪ Docente.
16. Violazione del divieto di uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante la permanenza a scuola.	a. Ammonizione scritta e ritiro del telefono cellulare con riconsegna alla famiglia, dal giorno successivo, in segreteria. b. La reiterazione dell'infrazione comporta le sanzioni delle lettere f e g del paragrafo 6.1 .Per la lettera g la sospensione senza o con obbligo di frequenza varia da gg 5 a gg 15, ad insindacabile giudizio del C. di Classe.	▪ Docente.  ▪ Docente. ▪ Consiglio di classe
17. Violazioni di disposizioni relative a procedure amministrative o impartite da	a. Avvertimento scritto. b. Ammonizione scritta.	▪ Docente. ▪ Docente.

circolari o dalle norme generali.		
18. Danneggiamento di documenti.	a. Avvertimento scritto. b. Ammonizione scritta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> </ul>
19. Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico (vestiario, ordine, pulizia, correre..).	a. Avvertimento scritto. b. Ammonizione scritta e convocazione della famiglia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Docente.</li> </ul>
20. Comportamento scorretto nei confronti di estranei o di insegnanti durante iniziative di FUORI SCUOLA o attività extracurricolari.	a. Ammonizione scritta e convocazione della famiglia. b. Non partecipazione ad iniziative di Fuori Scuola. c. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 gg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Dirigente.</li> <li>▪ Consiglio di Classe.</li> </ul>
21. Falsificazione, sottrazione o distruzione di documenti amministrativi dell'istituzione scolastica.	a. Ammonizione scritta. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. c. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Consiglio di Classe.</li> <li>▪ Consiglio di Istituto.</li> </ul>
22. Comportamento offensivo e/o intimidatorio nei confronti dei compagni, del Personale della scuola o di qualsiasi soggetto presente nei locali scolastici.	a. Ammonizione scritta. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 gg. c. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Consiglio di Classe.</li> <li>▪ Consiglio di Classe.</li> </ul>
Inserimento di immagini e/o documentazioni a riguardo dei docenti, alunni, personale ATA ed in genere della Scuola su qualsiasi sito in Internet e sui Social Networks	a. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consiglio di Istituto.</li> </ul>
23. Ricorso alle vie di fatto nei confronti di un compagno o di qualsiasi persona presente a scuola	a. Ammonizione scritta e convocazione della famiglia. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. c. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Consiglio di Classe.</li> <li>▪ Consiglio di Istituto.</li> </ul>
24. Percosse che provocano lesioni gravi ed ogni situazione in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.	a. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consiglio di Istituto.</li> <li>▪ Consiglio di Istituto.</li> </ul>

MANCANZE VERSO LA COMUNITA' SCOLASTICA		
INFRAZIONE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
25. Comportamento che incide volontariamente in modo negativo sul decoro dell'ambiente.	a. Ammonizione scritta. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 gg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Consiglio di Classe.</li> </ul>
26. Incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni della scuola ed esterni.	a. Avvertimento scritto e riparazione del danno o risarcimento monetario. (*) b. Ammonizione scritta e riparazione del danno o risarcimento monetario. (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dirigente.</li> <li>▪ Dirigente.</li> </ul>
27. Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza.	a. Ammonizione scritta. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 5 gg. c. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Consiglio di Classe.</li> <li>▪ Consiglio di Classe.</li> </ul>
28. Comportamento che può incidere sulla sicurezza propria ed altrui.	a. Ammonizione scritta. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. c. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Consiglio di Classe.</li> <li>▪ Consiglio di Istituto.</li> </ul>
29. Sottrazione indebita di beni.	a. Ammonizione scritta e risarcimento. b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. c. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Docente.</li> <li>▪ Consiglio di Classe.</li> <li>▪ Consiglio di Istituto.</li> </ul>
30. Danneggiamento di beni della scuola, del personale, degli studenti o di persone e strutture esterne.	a. Ammonizione scritta e riparazione del danno o risarcimento monetario. (*) b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. e riparazione del danno o risarcimento monetario. (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dirigente.</li> <li>▪ Consiglio di Classe.</li> </ul>
31. Atti vandalici nei confronti dei beni della scuola, del personale, degli studenti o di persone e strutture esterne.	a. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg. e riparazione del danno o risarcimento monetario. (*) b. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e riparazione del danno o risarcimento monetario. (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consiglio di Istituto.</li> <li>▪ Consiglio di Istituto.</li> </ul>

(\*) In caso di danneggiamento a mobili, suppellettili, infrastrutture, ecc. vengono addebitate le spese di riparazione, sostituzione o ripristino alle famiglie degli alunni responsabili.

Nei casi di sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, la durata è commisurata alla gravità dell'infrazione/reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

## **6.2 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti dello studente, se prima non sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni di cui ai punti a), b) c) e d) del capitolo "2.4 INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI" del presente Regolamento sono inflitte dai docenti. Le ammonizioni scritte sul registro di classe devono essere comunicate per iscritto, tramite diario alle famiglie che hanno l'obbligo di vistare l'avviso. Dei provvedimenti più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia dopo aver avuto l'approvazione da parte del Dirigente Scolastico.

In particolare dopo tre richiami verbali scatta la sanzione successiva: avvertimento scritto. La sanzione dell'ammonizione scritta generalmente scatta dopo tre avvertimenti scritti ma nei casi di particolare gravità può essere irrogata con immediatezza.

Le sanzioni di cui ai punti e), f), vengono irrogate dal Dirigente Scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure ne è stato informato da uno o più docenti, dal personale ATA, ecc. Viene data comunicazione alla famiglia tramite lettera della Dirigenza, con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione.

**Un numero di ammonizioni scritte superiori a 5 costituisce motivo di esclusione da iniziative di FUORI SCUOLA.**

Le sanzioni di tipo g) e h) sono disposte dal Dirigente Scolastico su delibera degli organi collegiali. In particolare:

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore ai 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe convocato in composizione allargata, fatto salvo il dovere di astensione qualora il genitore sia parte in causa e di successiva e conseguente surroga. In caso di impossibilità di effettuare la surroga, per mancanza di candidati eletti, il Consiglio è comunque costituito regolarmente.
- Le sanzioni che prevedono l'allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni e quelle che implicano anche l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
  - ✓ L'allontanamento dalla scuola superiore ai 15 giorni è previsto per azioni che violino la dignità e il rispetto per della persona umana o quando si ravvisino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.
  - ✓ L'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico è previsto quando ricorrono situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino dignità e il rispetto della persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; contestualmente non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
  - ✓ L'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono previsti nei casi più gravi di quelli contemplati dal punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni.

Nei periodi di allontanamento temporaneo dalla scuola, non superiori a 15 giorni, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dall'art. 1 c. 8 del DPR 235/07, l'istituzione scolastica provvederà a tenere collegamenti con lo studente e con la famiglia finalizzati a preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni in coordinamento con la famiglia e, ove necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Nei casi di sconsigliato rientro nella comunità scolastica di appartenenza, di cui all'art. 4 comma 10 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dall'art. 1 comma 10 del DPR 237/07, è consentito allo studente di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.

Le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi possono essere decise solo dopo la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

L'applicazione di tali sanzioni non deve compromettere il monte ore minimo previsto per la validità dell'anno scolastico. Le sanzioni suddette andranno inserite nel fascicolo personale dello studente.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale.

### **6.3 IMPUGNAZIONI**

Avverso le sanzioni disciplinari, ad eccezione di quelle irrogate dai docenti, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, e disciplinato dal presente Regolamento, che decide nel termine di dieci giorni.

Avverso le violazioni del presente regolamento è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva.

### **6.4 REGOLAMENTO ORGANO DI DISCIPLINA**

Finalità e compiti

1. È costituito presso l'Istituto Comprensivo "G.Pascoli" di Rotondi (AV) ai sensi dell'art.5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 così come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, l'Organo di Garanzia (O.G.).
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
  - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  - esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti, o da chi esercita la patria potestà sugli stessi, in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare tra quelle previste nel Regolamento di Disciplina di questa istituzione scolastica. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
  - Dirigente scolastico, che ne assume la Presidenza.
  - Un docente designato dal Consiglio d'Istituto.
  - Due genitori eletti dai rappresentanti dei genitori tra i neoeletti nei Consigli di classe.

2. I componenti dell'O.G. restano in carica per un anno. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo.
3. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente. I genitori, da sostituire per la discussione di un singolo caso o venuti a cessare dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti da coloro che risultino tra i primi non eletti; in caso di esaurimento di membri supplenti si procede ad elezioni suppletive.
4. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

#### Modalità e criteri di funzionamento generali

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo. Per la validità della seduta dell'O.G. è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. L'O.G. valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
7. Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati, entro 5 giorni.
8. Nel caso in cui l'O.G. decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato. Si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di classe/Consiglio di Istituto. Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento sono annullati.

I ricorsi per le problematiche studenti-insegnanti o con altro personale scolastico e per l'applicazione dello statuto

1. L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.
2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni, che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
3. L'O.G. promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
4. L'O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori.

### **I ricorsi per le sanzioni disciplinari**

- 1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori degli studenti (o da chi esercita la patria potestà) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.**
  - 2. Il ricorso deve essere presentato in Segreteria entro il termine prescritto di 15 giorni dalla irrogazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.**
  - 3. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.**
  - 4. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.**
  - 5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.**
  - 6. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.**
  - 7. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe/ Consiglio d'Istituto.**
- Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.**

### **L'Organo di Garanzia Regionale**

**Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti anche contenute nei Regolamenti di Istituto. L'Organo di Garanzia regionale è composto da tre genitori e tre studenti ed è presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale o da un suo delegato (art. 5, commi 3, 4, 5 e 6 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti)**

### **6.5 PROCEDURE DI PATTEGGIAMENTO**

**Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.**

**Tali attività, che devono essere autorizzate dai genitori, possono essere proposte dallo stesso studente e concordate con il Dirigente scolastico o con il Consiglio di classe secondo le sanzioni di competenza. Gli studenti, per un periodo - variabile a seconda della gravità delle sanzioni - svolgeranno le attività sopra indicate in tempi non coincidenti con quelli della ordinaria attività scolastica.**

### **6.6 RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Lo studente cui sia stata inflitta la sanzione dell'ammonizione scritta o dell'allontanamento fino a 5 giorni e che per almeno 2 mesi dalla irrogazione abbia mantenuto un comportamento ravveduto ed operoso, può chiedere al Consiglio di classe l'annullamento della sanzione.**

**Sulla richiesta delibera il Consiglio di classe in via definitiva.**

### **6.7 DANNO E RISARCIMENTO**

**Gli atti e i comportamenti che determinano asportazioni, danni o lesioni al patrimonio scolastico sono sanzionati anche con il risarcimento economico da parte della famiglia del responsabile.**

## **6.8 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ**

Il D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007, nel modificare ed integrare lo Statuto delle Studentesse e degli studenti, introduce il Patto educativo di corresponsabilità quale impegno congiunto scuola-famiglia allo scopo di corresponsabilizzare e vincolare i principali attori del processo educativo nella condivisione delle condizioni-base del successo formativo.

Il Patto scaturito dal lavoro delle componenti della scuola ,in quanto parte integrante del POF è approvato dal Consiglio di Istituto,poi sottoscritto dai genitori, all'atto dell'iscrizione. L'Istituto prevede una serie di iniziative finalizzate alla presentazione e condivisione del suddetto Patto.

### **Art. 7**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

All'inizio dell'anno scolastico, la scuola pone in essere iniziative idonee:

*a.* all'accoglienza dei nuovi studenti

*b.* alla presentazione e alla condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti

*c.* alla sottoscrizione del Contratto Formativo e del Patto di *Corresponsabilità*, finalizzati a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Tale Patto scaturisce da una procedura di elaborazione condivisa. Viene predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dallo STAFF di dirigenza,illustrato e discusso in assemblea,all'interno degli organi collegiali prima di essere sottoscritto dalle parti.

Il presente Regolamento,letto,discusso e deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 13 settembre 2010e dal Consiglio di istituto nella seduta del 13 settembre 2010,unitamente e coerentemente al Regolamento di Istituto,di cui costituisce parte integrante,e al Piano dell'Offerta Formativa,costituisce la cornice normativa interna dell'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Pascoli" di Rotondi. Ha validità fino ad approvazione di un nuovo Regolamento.

*Rotondi, 13 settembre 2010*

*Il dirigente scolastico  
Maria Rosaria Damiano*

## Allegato 1

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

**ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

**Art. 1 (Vita della comunità scolastica)**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

**Art. 2 (Diritti)**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
- b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

#### Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

#### Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

## Allegato 2

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

21 Novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n. 293 del 18/12/2007)

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

**E M A N A**

il seguente regolamento:

**Art. 1** Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina).

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare e' personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni).

1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: